



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/880 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2024

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.
- (5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia di Alberta, confermato il 21 febbraio 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nello stato del Massachusetts, confermato il 7 marzo 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

- (7) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.
- (8) Il Canada e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'HPAI.
- (9) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna provenienti da tali zone.
- (10) Il Canada e gli Stati Uniti hanno inoltre fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità - situazione che aveva determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (11) Il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a due focolai di HPAI nelle province della Columbia Britannica e del Saskatchewan, confermati l'8 novembre 2023 e il 15 gennaio 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (12) Gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a sette focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati negli Stati del Colorado (1), del Kansas (5) e dell'Ohio (1), confermati tra il 30 novembre 2023 e il 22 gennaio 2024.
- (13) Il Canada e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa dei focolai di HPAI, il Canada e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nel loro territorio.
- (14) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dagli Stati Uniti e ritiene che detti paesi abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di determinati prodotti dalle zone interessate di tali paesi terzi, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone del Canada e degli Stati Uniti interessate dalla citata sospensione.
- (15) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada e negli Stati Uniti.
- (16) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con tali paesi terzi, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.214 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.214	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		8.11.2023	4.3.2024»;
---------------	----------	---	-------	--	-----------	------------

ii) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.230 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.230	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		15.1.2024	4.3.2024»;
---------------	----------	---	-------	--	-----------	------------

iii) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.234 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona CA-2.235:

«CA Canada	CA-2.235	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		21.2.2024»;	
---------------	----------	---	-------	--	-------------	--

iv) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.546 è sostituita dalla seguente:

«US Stati Uniti	US-2.546	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		30.11.2023	3.3.2024»;
-----------------------	----------	---	-------	--	------------	------------

v) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.584 è sostituita dalla seguente:

«US Stati Uniti	US-2.584	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		14.12.2023	7.3.2024»;
-----------------------	----------	---	-------	--	------------	------------

vi) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone da US-2.613 a US-2.616 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.613	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		10.1.2024	2.3.2024
	US-2.614		N, P1		10.1.2024	2.3.2024
	US-2.615		N, P1		11.1.2024	2.3.2024
	US-2.616		N, P1		16.1.2024	11.3.2024»;

vii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.619 è sostituita dalla seguente:

«US Stati Uniti	US-2.619	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		22.1.2024	11.3.2024»;
-----------------------	----------	---	-------	--	-----------	-------------

viii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.630 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona US-2.631:

«US Stati Uniti	US-2.631	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		7.3.2024»;	
-----------------------	----------	---	-------	--	------------	--

b) la parte 2 è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.234 è aggiunta la descrizione seguente della zona CA-2.235:

«Canada	CA-2.235	Alberta- Latitude 51.78, Longitude -113.87 The municipalities involved are: 3km PZ: Mayton 10km SZ: Allingham, Mayton, Neapolis, Torrington, and Wimborne»;
---------	----------	--

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.630 è aggiunta la descrizione seguente della zona US-2.631:

«Stati Uniti	US-2.631	State of Massachusetts Essex 02 Essex County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 70.9451985°W 42.9445558°N)»;
--------------	----------	---

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a) alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.214 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.214	POU, RAT	N, P1		8.11.2023	4.3.2024
		GBM	P1		8.11.2023	4.3.2024»;

b) alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.230 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.230	POU, RAT	N, P1		15.1.2024	4.3.2024
		GBM	P1		15.1.2024	4.3.2024»;

- c) alla voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.234 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona CA-2,235:

«CA Canada	CA-2.235	POU, RAT	N, P1		21.2.2024	
		GBM	P1		21.2.2024»;	

- d) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.546 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.546	POU, RAT	N, P1		30.11.2023	3.3.2024
		GBM	P1		30.11.2023	3.3.2024»;

- e) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.584 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.584	POU, RAT	N, P1		14.12.2023	7.3.2024
		GBM	P1		14.12.2023	7.3.2024»;

- f) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone da US-2.613 a US-2.616 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.613	POU, RAT	N, P1		10.1.2024	2.3.2024
		GBM	P1		10.1.2024	2.3.2024
	US-2.614	POU, RAT	N, P1		10.1.2024	2.3.2024
		GBM	P1		10.1.2024	2.3.2024
	US-2.615	POU, RAT	N, P1		11.1.2024	2.3.2024
		GBM	P1		11.1.2024	2.3.2024
	US-2.616	POU, RAT	N, P1		16.1.2024	11.3.2024
		GBM	P1		16.1.2024	11.3.2024»;

- g) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.619 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.619	POU, RAT	N, P1		22.1.2024	11.3.2024
		GBM	P1		22.1.2024	11.3.2024»;

- h) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.630 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona US-2.631:

«US Stati Uniti	US-2.631	POU, RAT	N, P1		7.3.2024	
		GBM	P1		7.3.2024».	